Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 agosto 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1952, n. **1050**.

Provvedimenti per la Galleria nazionale di Brera in Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di lire 5 milioni per incrementare le funzioni didattiche e assicurare l'apertura anche nelle ore notturne della Galleria nazionale di Brera in Milano.

Alla copertura della spesa sarà provveduto mediante prelievo sul capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 10 luglio 1952, n. **1051**.

Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente ruoli e carriere del personale delle Soprintendenze, degli Istituti di antichità e belle arti e dell'Ispettorato tecnico delle antichità e belle arti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 luglio 1952, n. 1052.
Soppressione delle Casse pensioni autonome in funzione presso il Politecnico di Torino ed altre Università e Istituti statali di istruzione superiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono soppresse le Casse pensioni autonome in funzione presso il Politecnico di Torino ed altre Università e Istituti statali d'istruzione superiore.

Art. 2.

Il patrimonio di dette Casse è avocato allo Stato nella situazione di diritto e di fatto in cui trovasi.

Art. 3.

Lo Stato assume l'onere, sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, di tutte le pensioni e quote di pensioni liquidate agli aventi diritto e da liquidare, dall'entrata in vigore della presente legge.

La norma di cui al precedente comma si applica anche alle quote di pensione liquidate o da liquidarsi a carico dei bilanci universitari per i servizi prestati presso gli Istituti superiori di commercio fino al 31 dicembre 1912.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 20 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 luglio 1952, n. 1053.
Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, è sostituito dal seguente:

« In seguito alla sistemazione a ruolo degli agenti sussidiari, saranno ricuperati dagli agenti stessi i contributi a carico della Amministrazione ferroviaria, versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, per il periodo decorrente dalla data da cui ha effetto la sistemazione a ruolo.

Tale recupero sarà effettuato:

1) per il periodo anteriore al 1° maggio 1946: in ragione della metà dei contributi normali per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione involontaria, tubercolosi, nuzialità e natalità, versati a carico sia dell'agente che dell'Amministrazione, ed in ragione dell'intero importo dei contributi integrativi per la assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati a carico dell'Amministrazione, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;

2) per il periodo dal 1° maggio 1946 in poi: in ragione dell'intero importo dei contributi normali, integrativi e supplementari di caro-pane versati dall'Amministrazione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, nonchè di quelli straordinari versati al Fondo di solidarietà sociale per la parte a carico dell'Amministrazione.

Sarà provveduto altresì al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nei confronti dei sussidiari iscritti alla Cassa stessa ».

Art. 2.

Per gli agenti sussidiari da sistemare a ruolo a norma del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, non devono effettuarsi ulteriori versamenti di contributi assicurativi all'Istituto nazionale della previdenza sociale per assicurazioni sociali obbligatorie.

Parimenti saranno sospesi gli analoghi versamenti non ancora effettuati afferenti ad epoca anteriore alla entrata in vigore della presente legge per i sussidiari già sistemati o da sistemare in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292.

Art. 3.

Nei confronti dei sussidiari riconosciuti non sistemabili a ruolo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, l'Amministrazione provvederà alla regolarizzazione delle assicurazioni obbligatorie, riprendendo il versamento dei contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale con effetto dalla data di sospensione senza pagamento degli interessi di mora.

Nel caso di mancate prestazioni assicurative da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza della sospensione dei versamenti di cui al precedente art. 2, all'Amministrazione ferroviaria farà carico l'onere finanziario relativo alle dette prestazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 20 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 luglio 1952, n. 1054.

Modificazione all'art. 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, è sostituito dal seguente:

« Il beneficio di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione del personale sanitario, è aumentato di tre anni e sei mesi ed è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso ».

Coloro che fruiscono di tale aumento possono partecipare ai concorsi fino ad un giorno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 20 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 25 luglio 1952, n. 1055.

Autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia a manifestazioni nazionali ed internazionali attinenti alla attività dei lavori pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a partecipare ad Enti nazionali ed internazionali, aventi attinenza con l'attività dei lavori pubblici; ad organizzare o partecipare a convegni e congressi, nazionali o internazionali, aventi le stesse caratteristiche; ad organizzare o partecipare a mostre e fiere nazionali o internazionali, col fine di mettere in evidenza la propria attività; e compiere studi e ricerche sperimentali, provvedendo anche al coordinamento e alla metodizzazione degli studi, nonchè a pubblicazioni attinenti ai vari rami dei lavori pubblici.

Le spese relative sono annualmente previste in apposito capitolo di bilancio.

Art. 2.

Per l'esercizio 1951-52 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a contribuire, nella misura di lire 300.000, nella spesa per la partecipazione dell'Italia al Consiglio internazionale per la documentazione edilizia.

Al relativo onere si farà fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 25 luglio 1952, n. 1056.

Aggregazione dei comuni di Santa Maria di Sala e di Noale alla sezione staccata della pretura di Mirano (Venezia).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Santa Maria di Sala cessa di appartenere alla pretura di Dolo e viene aggregato alla pretura di Mestre, sezione staccata di Mirano.

Art. 2.

Il comune di Noale viene aggregato alla sezione staccata della pretura di Mirano.

Art. 3.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 25 luglio 1952, n. 1057.

Stanziamento di lire tre miliardi per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di lire due miliardi prevista dall'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 7, concernente l'assistenza delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni, è elevata a lire cinque miliardi.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire tre miliardi prevista dal precedente articolo si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge, il Ministro per l'interno, semprechè non sia possibile disporre con mandati diretti, è autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni previste dall'art. 56, comma penultimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito potranno essere disposte fino al limite massimo di lire quattrocento milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 25 luglio 1952, n. 1058.

Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' fissato per l'esercizio 1952-53 un limite di impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, numero 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.

Art. 2.

La somma complessiva di lire 52.500.000.000 occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1986-87.

All'onere di lire 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-53 si provvede con riduzione dal capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1952.

Autorizzazione alla Società Mutua Assicurazione Enti Cooperativi Italiani (M.A.E.C.I.) ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito per le vendite rateali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società Mutua Assicurazione Enti Cooperativi Italiani (M.A.E.C.I.), con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito per vendite rateali;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società Mutua Assicurazione Enti Cooperativi Italiani (M.A.E.C.I.), con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito per le vendite rateali.

Roma, addì 21 giugno 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(3859)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1952.

Autorizzazione alla Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni « Lloyd Adriatico » ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica, cauzioni, grandine, incendio, trasporti e credito (limitatamente ai danni derivanti dalle vendite rateali).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1946, con il quale la Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni « Lloyd Adriatico », con sede in Venezia, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami furti, infortuni, malattie, responsabilità civile, autoveicoli, assistenza automobilistica, vetri e cristalli;

Vista la domanda con la quale la predetta Società ha chiesto di estendere l'attività assicurativa ai rami incendio, grandine, trasporti, aeronautica, cauzioni e credito;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni « Lloyd Adriatico », con sede in Venezia, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica, cauzioni, grandine, incendio, trasporti e credito, limitatamente ai danni derivanti dalle vendite rateali.

Roma, addì 21 giugno 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(3857)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1952.

Determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1952-53.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
(ad interim)
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1946, relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del Popolo »;

Visti i decreti interministeriali 16 ottobre 1946 e 15 marzo 1947, con i quali vennero apportate delle modifiche al decreto interministeriale 9 giugno 1946 sopracitato;

Visto il decreto interministeriale 7 giugno 1947, per la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1947-1948;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 1948, con il quale è stata aumentata la percentuale di maggiorazione delle tariffe di facchinaggio, prevista dall'art. 8 del decreto interministeriale 7 giugno 1947, per oneri previdenziali ed assistenziali;

Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1948, con il quale il citato decreto 7 giugno 1947 è stato prorogato fino al 31 luglio 1948;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1949, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1949-50;

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 1950, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1950-51;

Visto il decreto interministeriale 3 luglio 1951, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1951-52;

Sentiti la Federazione italiana dei consorzi agrari e le organizzazioni sindacali dei lavoratori facchini;

Decreta:

Art. 1.

Sfera di applicazione.

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale, svolte per conto dei « Granai del Popolo », sono regolate dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Divisione in zone.

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª Zona:
Aosta, Imperia, La Spezia, Bolzano, Trento, Sondrio, Belluno, Udine, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Arezzo, Lucca, Pistoia, Siena, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Terni, Latina, Rieti, L'Aquila, Chieti, Teramo, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Agrigento, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani, Nuoro, Massa Carrara, Torino.

2ª Zona:
Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Savona, Bergamo, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Varese, Gorizia, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Grosseto, Livorno, Pisa, Pesaro, Perugia, Roma, Frosinone, Campobasso, Pescara, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Enna, Cagliari, Sassari.

3ª Zona:
Caltanissetta, Genova, Trieste, Brescia, Rovigo, Forlì, Firenze, Napoli, Palermo, Catania.

4ª Zona:
Cuneo, Milano, Bologna, Modena, Ferrara, Viterbo, Matera.

5ª Zona:
Bari, Foggia, Taranto, Potenza, Lecce.

Art. 3.

Tariffe.

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintali, distinte per zone e comprensive della percorrenza sino a 15 metri.

VOCI DI TARIFFA	1ª zona Lire	2ª zona Lire	3ª zona Lire	4ª zona Lire	5ª zona Lire
a) Entrata nei magazzini:					
1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento	16 —	18,50	19,50	19,80	21,10
2) scarico da veicoli, e vuotatura o accatastamento . .	13 —	15,05	15,85	16,10	17,15
b) Uscita dai magazzini:					
1) insaccatura, pesatura, egalizzatura, legatura e carico su veicolo	20 —	23,10	24,35	24,75	26,40
2) insaccatura, legatura e carico su veicolo	17 —	19,65	20,70	21,05	22,45
3) solo carico su veicolo	12 —	13,85	14,60	14,80	15,85
c) Operazioni negli scali ferroviari:					
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sottocarico:					
senza pesatura	12,40	14,30	15,10	15,30	16,35
con pesatura	15,40	17,75	18,75	19 —	20,30
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio:					
senza pesatura . . .	12,40	14,30	15,10	15,30	16,35
con pesatura	15,40	17,75	18,75	19 —	20,30
d) Operazioni alle fosse:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	17 —
2) idem, senza pesatura	—	—	—	—	13,05
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo .	—	—	—	—	46 —
4) idem, senza pesatura	—	—	—	—	40,70
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	31 —
e) Operazioni varie:					
1) travasatura da sacco a sacco .	10 —	11,55	12,20	12,35	13,20
2) paleggiatura	5,20	6 —	6,35	6,40	6,85
3) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura	6 —	6,95	7,30	7,40	7,90
4) stivaggio o distivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati	4 —	4,60	4,87	4,95	5,30
f) Maggiorazioni varie:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura ad altezza da m. 2,20 a m. 3	4 —	4,60	4,87	4,95	5,30
2) idem, per altezza superiore a m. 3	6 —	6,95	7,30	7,40	7,90
3) maggiorazione per percorsi da m. 15 a m. 30	1,80	2,03	2,20	2,26	2,38
4) idem, oltre m. 30	3,60	4,06	4,40	4,52	4,76
5) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto	0,72	0,83	0,87	0,89	0,95
g) Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino	3 —	3,45	3,65	3,75	3,95
h) Distivaggio e resa a ciglio veicolo (per consegna franco molino).	(si applicano le tariffe di cui alla lettera *e*) n. 4)				

Le tariffe previste dai numeri 1) e 2) della lettera *b*) della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza di veicolo per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico, ma non caricato.

Art. 4.

Lavoro serale, notturno e festivo.

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle dette tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge a tutti gli effetti civili.

Art. 5.

Maggiorazione per sacchi piccoli.

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3 saranno aumentate del 30 %.

Art. 6.

Riduzione per ausilio di impianti o di mezzi meccanici.

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 7.

Contribuzioni varie.

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo, soggetto alla disciplina dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità pari al 50 % delle tariffe di cui all'art. 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari istituti cui per legge è demandata la previdenza sociale, l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni dèi lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, la gratifica natalizia ed il trattamento per le solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in carovane, compagnie o cooperative i quali eseguono le operazioni di cui all'art. 3 sarà corrisposta una indennità pari al 20 % delle tariffe di cui all'art. 3, aggiuntiva alle tariffe predette in considerazione che ai lavoratori subordinati vengono corrisposte indennità per ferie, per gratifica natalizia e per solennità civili, indennità che invece non competono ai liberi facchini.

Art. 8.

Indennità varie.

a) Di attesa:

Qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre un'ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di L. 50 per ogni ora, o frazione, trascorsa in attesa oltre la prima.

b) Di trasferta:

Qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di carovane, compagnie o cooperative di facchini fuori della loro residenza, oltre la spesa del viaggio sarà corrisposta una indennità di pernottamento, se non si provvederà all'alloggio, ed al rimborso dei pasti consumati successivamente al primo pernottamento, in misura da convenirsi localmente.

Art. 9.

Quota a carico del conferente.

Le operazioni relative allo scarico da veicolo e trasporto sino a piede magazzino sono di competenza del conferente in quanto, in base alla disciplina legislativa dell'ammasso, il prodotto deve essere consegnato, insaccato, franco piede magazzino.

Qualora tali operazioni siano eseguite dai facchini per incarico del conferente, questi dovrà corrispondere la tariffa di cui alla lettera *g*) della tabella oltre a quella del distivaggio lettera *e*), punto 4), se anche questa operazione viene fatta eseguire dai facchini.

I relativi importi saranno trattenuti al conferente sul contro valore del grano conferito e versati dall'Ente ammassatore ai facchini unitamente alle eventuali spettanze per altre operazioni.

Art. 10.

La Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti, anche se non iscritti ad organizzazioni sindacali di categoria, riuniti o non in cooperative, compagnie o carovane, muniti, alla data del presente decreto, del prescritto certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, con esclusione dei porta bagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli.

Per le operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto compete agli enti predetti il diritto di servirsi del numero dei facchini con rapporto di lavoro fisso e continuativo, alle dipendenze delle sedi, filiali, succursali ed agenzie degli enti stessi, alla data del 7 giugno 1947.

Qualora in una determinata località, intesa per tale il territorio comunale, non esistessero o non fossero tempestivamente disponibili i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, gli enti predetti sono liberi di utilizzare altro personale.

Art. 11.

Le tariffe previste dal presente decreto hanno applicazione dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

Art. 12.

Il presente decreto non si applica nell'ambito del Demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del Codice della navigazione.

Roma, addì 21 luglio 1952

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
e Alto Commissario per l'alimentazione (ad interim)
FANFANI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

(3933)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1952.

Determinazione dei periodi medi di occupazione mensile delle carovane e cooperative di barrocciai della provincia di Ferrara ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1

Ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate carovane e cooperative di barrocciai della provincia di Ferrara sono determinati come segue:

Carovana barrocciai di Filo: 20 giornate;
Carovana barrocciai di San Nicolò: 15 giornate;
Carovana barrocciai di Berra: 16 giornate;
Carovana barrocciai di Scortichino: 18 giornate;
Carovana barrocciai di Casumaro: 15 giornate;
Carovana barrocciai di Renazzo: 18 giornate;
Carovana barrocciai di Reno Centese: 15 giornate;
Carovana barrocciai di Copparo: 16 giornate;
Carovana barrocciai di Francolino: 16 giornate;
Carovana barrocciai di Pescara: 15 giornate;
Carovana barrocciai di Villanova: 18 giornate;
Carovana barrocciai di Mesola: 19 giornate;
Carovana barrocciai di Migliarino: 15 giornate;
Carovana barrocciai di Valcesura: 15 giornate;
Carovana barrocciai di Rovereto: 15 giornate;
Carovana barrocciai di Masi Torello: 20 giornate;
Carovana barrocciai di Ro Ferrarese: 15 giornate;
Carovana barrocciai di Sant'Agostino: 18 gior.te.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(3877)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1952.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico per il triennio 1° luglio 1952-30 giugno 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 13 dicembre 1928, n. 3107, con la quale è stato convertito in legge, con modifiche, il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico;

Considerata la necessità di procedere alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente predetto, in sostituzione di quello decaduto il 30 giugno 1952;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico, per il triennio 1° luglio 1952-30 giugno 1955, è composto dai signori:

Pastorello dott. Leonida, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Messineo dott. Alfredo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Angelis dott. Arturo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1952

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(3833)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1952.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità, dei modelli e disegni ornamentali e dei marchi d'impresa che figureranno nella «XVI Fiera del Levante».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio dcreto 25 agosto 1940, numero 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente autonomo Fiera del Levante pervenuta il 5 agosto 1952;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella «XVI Fiera del Levante» che avrà luogo dal 6 al 24 settembre 1952 a Bari, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 9 agosto 1952

Il Ministro: CARCATERRA

(3931)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;
Esaminati i pareri delle competenti autorità;
Viste le proposte della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. — Per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1952 i noli massimi di 3ª classe con sistemazione in dormitori o cabine con più di sei posti da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America:	
Brasile	Lit. 123.000
Plata	» 133.000
Centro America Sud Pacifico:	
La Guayra	Lit. 123.000
Barranquilla-Cristobal	» 133.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 166.000
Callao-Habana-Acapulco	» 180.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 204.000
Nord Pacifico:	
Punta Arenas di Corinto-La Libertad-San José de Guatemala	Lit. 166.000
Los Angeles-San Francisco	» 199.000
Vancouver	» 209.000
Sud Africa:	
Mombasa-Zanzibar	Lit. 112.000
Beira	» 116.000
Durban	» 120.000
Capetown	» 124.000
Australia:	
Freemantle	Lit. 208.000
Melbourne-Adelaide	» 213.000
Sydney	» 217.000
Brisbane	» 222.000
Cairns	» 230.000

Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Australia », « Neptunia », « Oceania », « Africa », « Roma » e « Sydney », riconosciute di categoria superiore, viene autorizzata la maggiorazione di nolo nella misura di Lit. 10.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti e di Lit. 15.000 per le sistemazioni in cabine a non più di sei posti.

Per le navi « Conte Biancamano » e « Conte Grande », considerate di uguale categoria, il sopranolo è limitato alle sistemazioni in cabine a non più di sei posti nella stessa misura di Lit. 15.000.

2. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi i requisiti di età e di velocità di cui al precedente numero 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:	
Brasile	Lit. 117.000
Plata	» 126.000
Centro America Sud Pacifico:	
La Guayra	Lit. 117.000
Barranquilla-Cristobal	» 126.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 158.000
Callao-Habana-Acapulco	» 171.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 194.000
Nord Pacifico:	
Punta Arenas di Corinto-La Libertad-San José de Guatemala	Lit. 158.000
Los Angeles-San Francisco	» 189.000
Vancouver	» 198.000
Sud Africa:	
Mombasa-Zanzibar	Lit. 106.000
Beira	» 110.000
Durban	» 113.000
Capetown	» 116.000
Australia:	
Freemantle	Lit. 191.000
Melbourne-Adelaide	» 196.000
Sydney	» 200.000
Brisbane	» 204.000
Cairns	» 212.000

3. — In aggiunta ai noli di cui sopra vengono autorizzate, per tutte le destinazioni, le seguenti maggiorazioni:

per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, un armadietto per ciascun convivente ed almeno un lavandino con acqua corrente Lit. 10.000 per tutte le navi;

per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili a non più di quattro posti, che abbiano docce e gabinetti privati, Lit. 24.000 per le navi riconosciute di categoria superiore di cui all'ultimo comma del punto 1° e Lit. 20.000 per le altre navi.

Il vettore dovrà precisare in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine speciali intercambiabili che intende declassare.

4. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

5. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di Lit. 5000 dagli emigranti destinati ad Adelaide ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

6. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canadà), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna compagnia di navigazione continui a praticare a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 11 agosto 1952

Il direttore generale
JUSTO GIUSTI DEL GIARDINO

(3925)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1952, è stato respinto il ricorso straordinario 18 dicembre 1948, proposto dal sig. Giurco Vittorio, avverso la deliberazione 26 ottobre 1948, n. 16696, del Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria che revocava la precedente deliberazione 25 febbraio 1944, n. 15718, adottata dal commissario straordinario dell'Ente stesso, con la quale era stata riconosciuta al Giurco la qualifica di ingegnere straordinario di 2ª classe ed attribuita invece definitivamente, al ricorrente medesimo, la qualifica di geometra straordinario con la corresponsione degli assegni relativi a decorrere dal 1° novembre 1948.

(3679)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Maria Teresa Adami di Cesare, nata a Roma il 10 maggio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in pedagogia conseguito presso la Università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3318)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera di San Vito di Minerbe nel comune di Legnago (Verona).

Con decreto interministeriale 22 marzo 1952, n. 10, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera di San Vito di Minerbe nel comune di Legnago (Verona).

(3817)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni delle obbligazioni ferroviarie Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni

Si notifica che il giorno 4 settembre 1952, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento delle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane (Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni), passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie II.

Le quantità delle obbligazioni da estrarre sono quelle indicate nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3820)

Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vittorio Emanuele »

Si notifica che il giorno 30 agosto 1952, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 85ª estrazione delle obbligazioni emesse dalla Società per la ferrovia « Vittorio Emanuele », già concessionaria delle ferrovie Calabro-Sicule, il servizio delle quali obbligazioni venne assunto dallo Stato per effetto della convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

La quantità delle obbligazioni da estrarre, secondo il piano di ammortamento, è di 11.521 ed i numeri di quelle sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3821)

Sesta ed ultima estrazione di premi sul Prestito della ricostruzione 3,50 %

I premi che, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1369, formeranno oggetto della sesta ed ultima estrazione sui titoli del Prestito della ricostruzione 3,50 % sono i seguenti:

n. 1	da L.	10.000.000	per	L.	10.000.000
» 2	»	5.000.000	»		10.000.000
» 28	»	1.000.000	»		28.000.000
In totale n. 31			per complessive	L.	48.000.000

Al sorteggio, che avrà luogo il 20 novembre 1952, parteciperanno tutti i titoli del Prestito stesso ed i premi che venissero attribuiti a cartelle definitive non richieste dai portatori dei titoli provvisori entro il 19 ottobre 1952 saranno devoluti allo Stato.

Roma, addì 16 luglio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3822)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 agosto 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	—	—
» Genova	—	—
» Milano	624,94	650 —
» Napoli	—	—
» Palermo	—	—
» Roma	624,92	650 —
» Torino	—	—
» Trieste	—	—
» Venezia	—	—

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 13 agosto 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,93
1 dollaro canadese . » 650 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	»	franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di San Lazzaro Parmense (Parma), della estensione di ettari 402, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 agosto 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), della estensione di ettari 300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 23 aprile 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Pomarance (Pisa), della estensione di ettari 300 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1º ottobre 1948, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Fauglia (Pisa), della estensione di ettari 550, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 ottobre 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Pellegrino Parmense (Parma), della estensione di ettari 300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 novembre 1948, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

(3685)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a ottanta posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 161, che apporta modificazioni al ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria e 26 novembre 1947, n. 1510, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia stradale, con cui si apportano aumenti al ruolo organico degli ufficiali suddetti;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire centottanta dei posti disponibili, di cui, sessanta nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, quaranta nel grado di tenente e ottanta nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottanta posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso possono partecipare gli ufficiali di complemento che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio di almeno sei mesi, in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, appartenenti alle Armi e Corpi sottoindicati:

Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del Servizio automobilistico e specialità motorizzate dell'Esercito; della Marina militare; dell'Aeronautica, della Guardia di finanza; dei servizi di amministrazione e commissariato dell'Esercito e del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia Sezione ufficiali, corredate dei relativi documenti, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture delle rispettive Provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione o di arrivo della domanda deve risultare dal bollo a data appostovi dalla prefettura.

Le domande, firmate dagli aspiranti devono contenere le precise indicazioni del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, comprovante che l'aspirante non ha superato l'età di anni 33.

Tale limite massimo di età è soggetto agli aumenti previsti dalle disposizioni di legge;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24;

3) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 80;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6. certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico e vistato dalla superiore autorità militare cui il sanitario appartiene, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e d'istituto ed il possesso della statura non inferiore a m. 1,68

I candidati saranno altresì sottoposti a visita preliminare da apposito Collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato.

Il giudizio del predetto Collegio medico è inappellabile;

7) due copie dello stato di servizio militare debitamente aggiornato, in bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da prodursi esclusivamente dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente a completa statura con la firma autenticata dal sindaco, o da un notaio, con la prescritta marca da bollo da L. 32;

10) diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali;

11) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla elevazione del limite massimo di età, nonchè all'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge. Per i certificati del Sindaco di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma non occorrono legalizzazioni.

I documenti attestanti il diritto all'elevazione del limite massimo di età debbono essere presentati entro i termini previsti per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, nei riguardi dei coniugati.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali ed agli altri uffici.

Anche tutti i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per altra causa o per partecipazione a concorsi indetti da altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;

2) diritto e procedura penale;

3) diritto amministrativo;
4) diritto costituzionale;
5) economia politica e diritto del lavoro;
6) leggi e regolamenti di polizia;
7) ordinamenti politico-amministrativi e militari;
8) Codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (di disciplina, di servizio territoriale, di servizio interno);
9) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3), quella orale su tutto il programma.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami e sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice di cui all'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 10.

I vincitori del concorso, saranno nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in esperimento, e dovranno frequentare un apposito corso d'istruzione presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza in Roma della durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale, ove supereranno i prescritti esami finali, conseguiranno la nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo.

I predetti vincitori del concorso, prima di essere ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui al comma precedente, verranno sottoposti a cura del Comando della Scuola allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a visita medica inappellabile di accertamento definitivo, al cui esito favorevole è subordinata l'ammissione al corso.

I frequentatori del corso suddetto, qualora dimostreranno insufficienza dei requisiti morali, fisici e intellettuali, occorrenti per ricoprire il grado cui aspirano nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono dimessi dal corso.

L'Amministrazione ha facoltà di assegnare ai concorrenti, risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso.

Art. 11.

L'anzianità assoluta di nomina a sotttotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo è determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in esperimento

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso di istruzione svolto presso la scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza. A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 12.

Ai sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, assunti in via di esperimento, è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

Allorchè nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, spetterà loro il trattamento economico continuativo ed eventuale di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

Art. 13.

Il Ministro per l'interno, con suo decreto, potrà negare l'ammissione al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1952
Registro Interno n. 19, foglio n. 8. — VILLA

(3919)

Concorso per titoli a quaranta posti di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 161, che apporta modificazioni al ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria e 26 novembre 1947, n. 1510, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia stradale, con cui si apportano aumenti al ruolo organico degli ufficiali suddetti;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire centottanta dei posti disponibili, di cui sessanta nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, quaranta nel grado di tenente e ottanta nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quaranta posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso possono partecipare:

i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del servizio automobilistico e specialità motorizzate dell'Esercito, dei ruoli di amministrazione e commissariato dell'Esercito;

i sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo e gradi corrispondenti alla Marina militare, i tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, ruolo piloti e commissariato;

i tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

Sono esclusi gli ufficiali appartenenti a ruoli che abbiano la carriera limitata al grado di capitano.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia Sezione ufficiali, corredate dai relativi documenti, dovranno essere presentate o dovranno pervenire esclusivamente alle prefetture delle rispettive Provincie entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di

pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Le domande, firmate dagli aspiranti, devono contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda devono essere prodotti i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, comprovante che l'aspirante non ha superato l'età di anni 28;

2) nulla osta per l'ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 24, da parte dell'Amministrazione di provenienza, con attestazione che il candidato non e sottoposto a procedimenti penale o disciplinare o di epurazione;

3) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico e vistato dal Comando a cui il sanitario appartiene, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e d'istituto ed il possesso della statura non inferiore a m. 1,68;

4) copia dello stato di servizio militare, debitamente aggiornato e con annotazione delle eventuali benemerenze belliche (bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio);

5) certificato dell'autorità militare competente, in carta da bollo da L. 24, comprovante le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

6) stato di famiglia, in bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e che dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

7) fotografia recente, a completa statura, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con la prescritta marca da bollo da L. 32;

8) ogni altro documento, che l'aspirante riterrà di produrre nel proprio interesse, atto a comprovare il possesso di titoli di studio, di cultura, di servizio, di carriera, di benemerenze civili e militari, nonchè l'eventuale diritto alle preferenze in caso di parità di merito, previste dalle disposizioni in vigore.

I titoli di studio debbono essere prodotti in originale o in copia notarile debitamente legalizzati (non sono validi semplici certificati).

L'iscrizione a Facoltà universitaria deve essere comprovata da certificato attestante gli esami sostenuti con la votazione riportata: i certificati non debbono essere di data anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

I servizi eventualmente prestati in altre Amministrazioni statali devono risultare dalle copie dei relativi stati di servizio, con le indicazioni dei giudizi annuali di qualifica (bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio).

La qualifica di invalido di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione o dal modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero da dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La qualifica di orfano di guerra e di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra, o di figlio di invalido o di mutilato di guerra deve risultare da certificato, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dalle competenti autorità.

La qualifica di ex combattente deve risultare, oltre che dallo stato di servizio militare, anche dalla prescritta dichiarazione integrativa attestante il periodo effettivamente prestato in reparti operanti (bollo da L. 24). Le dichiarazioni non compilate nella forma prescritta non saranno ritenute valide.

Gli ex prigionieri devono comprovare tale qualità con dichiarazione da rilasciarsi dalle competenti autorità, attestante il periodo di prigionia e che gli interessati sono stati giudicati, all'atto del rimpatrio, favorevolmente dalle apposite Commissioni.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, da rilasciarsi dalle autorità competenti, in cui sia specificato il periodo di deportazione.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità secondo le disposizioni vigenti.

I documenti che attestano la qualità di ex combattente e le altre qualità cui sono estesi i benefici previsti per i combattenti, debbono contenere altresì espressa dichiarazione, da parte delle autorità competenti al rilascio, che gli interessati non si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti per l'esclusione dal diritto ai benefici predetti.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti o copie debitamente autenticate da notaio devono essere comprovate le concessioni delle medaglie al valor militare ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualità di ferito in combattimento.

Tutti i predetti documenti devono essere rilasciati in competente bollo.

I documenti obbligatori di cui ai numeri 1), 6) e 7), quelli facoltativi ove occorre, debbono essere debitamente legalizzati. Per i certificati del Sindaco di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma non occorrono legalizzazioni.

I documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 2, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio.

Anche tutti i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per altra causa o per partecipazione a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 6.

I candidati saranno sottoposti a visita preliminare da apposito Collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato.

Il giudizio del predetto Collegio medico è inappellabile.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice di cui all'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

La predetta Commissione, previo esame dei singoli titoli di ciascun candidato, formulerà la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei in base alla votazione conseguita da ciascuno di essi.

A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione, della durata non inferiore a tre mesi, presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza di Roma, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguiranno la nomina a tenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo.

I tenenti in esperimento, che non conseguiranno l'idoneità al termine del predetto corso, saranno restituiti alle Amministrazioni militari di provenienza.

I predetti vincitori del concorso, prima di essere ammessi a frequentare il corso d'istruzione di cui sopra, verranno sottoposti a cura del Comando della scuola allievi ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a visita medica di accertamento definitivo al cui esito favorevole è subordinata l'ammissione al corso.

Art. 9.

L'anzianità assoluta di nomina a tenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo sarà determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a tenente di pubblica sicurezza in esperimento.

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che verrà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso d'istruzione svolto presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza. A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 10.

Ai tenenti assunti in via di esperimento sarà attribuito, a carico del bilancio del Ministero dell'interno, il trattamento economico in godimento nel Corpo di provenienza.

Allorchè nominati tenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, spetterà loro il trattamento economico continuativo previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

Art. 11.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto del Ministro per l'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1952
Registro Interno n. 15, foglio n. 128. — VILLA

(3920)

Concorso per esami per il conferimento di sessanta posti nel grado di sottotenente, riservato ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 161, che apporta modificazioni al ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria e 26 novembre 1947, n. 1510, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia stradale, con cui si apportano aumenti al ruolo organico degli ufficiali suddetti;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire centottanta dei posti disponibili, di cui, sessanta nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, quaranta nel grado di tenente e ottanta nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione al corso di istruzione che si svolgerà presso la Scuola allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di Roma per il conferimento di sessanta posti vacanti nel grado di sottotenente riservati, ai sensi dell'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

A detto concorso possono partecipare i sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, siano in possesso del diploma di licenza, di un istituto medio superiore, abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di « ottimo » e non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, salvi gli aumenti di legge.

Gli aspiranti, oltre al possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e di istituto, dovranno essere di altezza non inferiore a m. 1,68.

I candidati saranno sottoposti a visita preliminare da apposito Collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato.

Il giudizio del predetto Collegio medico è inappellabile.

All'atto dell'ammissione al corso presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza gli aspiranti allievi ufficiali saranno sottoposti nuovamente a visita medica, inappellabile, di accertamento definitivo.

Coloro che in detta visita risulteranno dichiarati non idonei saranno esclusi dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e dirette al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia Sezione ufficiali, corredate dei relativi documenti, debitamente elencati, dovranno essere presentate al Comando del reparto di polizia da cui l'interessato dipende, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che risiedono nei territori dell'Africa o all'estero potranno, nel termine predetto, presentare al Comando o ufficio da cui dipendono, la sola domanda, salvo a completarla della relativa documentazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, in carta bollata da L. 40; qualora il candidato risulti iscritto a Facoltà universitaria o laureato deve unire anche un certificato, in carta bollata da L. 24, degli esami sostenuti, con la votazione riportata;

2) dichiarazione, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal competente Comando di reparto, da cui si rilevi che l'aspirante ha riportato negli anni 1950-1951 la qualifica di « ottimo », riferita al grado di sottufficiale;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

4) stato di famiglia, legalizzato, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole in carta bollata da L. 24;

5) fotografia recente, formato tessera, debitamente autenticata dal comandante del reparto, applicata su carta bollata da L. 32;

6) ogni altro titolo o documento preferenziale che l'aspirante riterrà di produrre nel proprio interesse osservata la prescritta tassa di bollo.

Nella domanda devono essere indicati tutti i titoli e documenti esibiti dal candidato.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando di concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2. Tutti i documenti debbono essere presentati allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per altra causa o per concorsi indetti da altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale. Non si terrà conto delle domande insufficientemente documentate.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 6.

Gli esami del concorso constano di due prove scritte e di una prova orale e vertono sulle seguenti materie:

1) diritto e procedura penale, con particolare riguardo alla polizia giudiziaria;

2) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;
3) elementi di diritto civile;
4) leggi e regolamenti di pubblica sicurezza e principali leggi amministrative;
5) norme e ordinamenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli ufficiali di pubblica sicurezza; norme amministrativo-contabili del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
6) codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (disciplina, servizio interno, servizio territoriale);
7) nozioni di cultura generale (storia moderna e contemporanea, storia della letteratura italiana, geografia);
8) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), quella orale su tutto il programma.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione nelle prove orali non deve essere inferiore a sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportata nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 7, terzo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto (da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica); e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso (da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 9.

I sottufficiali vincitori del concorso saranno nominati allievi ufficiali di pubblica sicurezza e con tale qualifica saranno ammessi a partecipare presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza di Roma, all'apposito corso di istruzione, della durata di un anno, al termine del quale, se conseguiranno la idoneità negli esami finali previsti dal programma della Scuola, da approvare con decreto del Ministro per l'interno, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'atto dell'ammissione al corso di istruzione i sottufficiali di cui al comma precedente debbono rinunziare, per tutta la durata del corso, al grado rivestito.

Gli allievi ufficiali che non conseguiranno l'idoneità al termine del corso suddetto, verranno restituiti al ruolo di provenienza.

I partecipanti al corso di istruzione che dimostreranno insufficienza dei requisiti morali, fisici o intellettuali occorrenti per ricoprire il grado di ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno, previo parere della Commissione di avanzamento di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, essere dimessi dal corso stesso.

Coloro che, ai sensi dei commi precedenti, cesseranno dalla qualifica di allievi ufficiali di pubblica sicurezza, verranno ripristinati nel grado precedentemente ricoperto, computandosi ad ogni effetto il periodo di frequenza della Scuola.

Art. 10.

L'anzianità assoluta di nomina degli idonei a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, sarà determinata dalla data stabilita nel decreto Presidenziale di nomina.

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessivamente riportata negli esami finali, al termine del corso di istruzione presso la Scuola, osservandosi, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 11.

Gli allievi uficiali di pubblica sicurezza perderanno il trattamento economico già in godimento quali sottufficiali e acquisteranno diritto al solo trattamento economico previsto per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione.

Il direttore capo della Divisione forze armate di polizia è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1952
Registro Interno n. 15, *foglio n.* 127. — VILLA

(3921)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.